REGOLAMENTO (CEE) N. 3886/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1990

che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3839/90 del Consiglio per i pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3839/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, relativo all'apertura di un contingente comunitario per i pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (1991) (1), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle cami bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (*), modificato dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (3), ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli; che il regolamento (CEE) n. 2377/88 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2996/90 (), ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione;

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 3839/90;

considerando che, per la ripartizione di tale contingente, occorre tener conto delle correnti commerciali realizzate per questo prodotto; che sono state constatate, da un lato, correnti commerciali per l'Argentina e, dall'altro, per altri paesi terzi e che, di conseguenza, occorre fissare un contingente per l'Argentina e un altro per gli altri paesi terzi:

considerando che è importante che l'Argentina rilasci certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilime le modalità d'impiego;

considerando che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che per gli altri paesi è opportuno gestire il contingente unicamente sulla base dei titoli d'importazione comunitari, pur derogando da taluni aspetti specifici alle disposizioni applicabili in materia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Il contingente tariffario per i pezzi detti hampes •. congelati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3839/90 è ripartito come segue:
- a) 700 t originarie e provenienti dall'Argentina,
- b) 800 t originarie e provenienti da altri paesi terzi.
- Nell'ambito di detto contingente, possono essere importati soltanto i pezzi interi detti « hampes ».

Articolo 2

- La sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) è concessa soltanto a condizione che, all'atto dell'immissione in libera pratica, venga presentato un certificato di autenticità.
- Nel quadro di questo contingente, il dazio applicabile della tariffa doganale comune è fissato al 4 %.
- Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Questo formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm. Deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m² e di colore bianco.

- Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.
- 5. L'originale e le copie devono essere compiiati a macchina, oppure a mano in stampatello.
- Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

^(*) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale. (*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (*) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43. (*) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (*) GU n. L 151 del 14. 6. 1990, pag. 29.

GU n. L 151 del 14. 6. 1990, pag. 29. GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

^{(&#}x27;) GU n. L 286 del 18. 10. 1990, pag. 17.